

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **96/1986** (ECLI:IT:COST:1986:96)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **05/03/1986**; Decisione del **09/04/1986**

Deposito del **14/04/1986**; Pubblicazione in G. U. **23/04/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12342**

Atti decisi:

N. 96

ORDINANZA 9 APRILE 1986

Deposito in cancelleria: 14 aprile 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 16/1 s.s. del 23 aprile 1986.

Pres. PALADIN - Rel. GRECO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 17 marzo 1965, n. 145

(Disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e del trattamento economico di maternità per il personale dell'E.N.E.L.) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1978 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Pappalardo Santa e Cassa Mutua di malattia per i dipendenti dell'E.N.E.L. iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;

ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza 14 marzo 1978, ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 17 marzo 1965, n. 145 (Disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e del trattamento economico di maternità per il personale dell'E.N.E.L.), nella parte in cui non prevede, nei confronti dei dipendenti dell'E.N.E.L. già in pensione o dei loro superstiti, la possibilità di ottenere l'assistenza di malattia da parte della Cassa mutua per i lavoratori di detto ente, sia pure tramite l'esercizio di un'opzione le cui modalità, peraltro, non sono in alcun modo determinate;

rilevato che, ad avviso del giudice a quo, tale difetto di previsione arbitrariamente discrimina fra quanti possono fruire dell'assistenza della Cassa automaticamente (dipendenti E.N.E.L. in servizio) o previa opzione (pensionandi E.N.E.L. e pensionati di altre imprese già assorbite o da assorbire dall'E.N.E.L.) e quanti, invece, non possono goderne, pur trovandosi per la loro qualifica di pensionati E.N.E.L. in posizione analoga o perfino superiore;

considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo e che siffatta carenza appare determinante specie in relazione alla circostanza, dalla stessa sottolineata che, nel caso il pensionamento del dante causa dell'attrice era anteriore all'istituzione della Cassa, onde all'epoca non era configurabile alcun diritto dell'interessata all'erogazione dell'assistenza di malattia da parte della Cassa medesima;

ritenuto, pertanto, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di difetto di motivazione sulla rilevanza (Ordd. nn. 9/85; 140/83), la questione suddetta va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 17 marzo 1965, n. 145 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.